



**COMUNE DI VIMODRONE**  
Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone  
Telefono 02250771 – Fax 022500316  
Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it  
E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it  
Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK  
Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

CENTRALE UNICA COMMITTENZA

**Registro Interno n. 71**

**Registro Generale n. 1003**

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA  
CENTRALE UNICA COMMITTENZA**

**Assunta nel giorno 27-12-2019**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ATTI PER AVVIO PROCEDIMENTO DI  
VALUTAZIONE PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 36  
COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS. N. 50/2016 DELL'APPALTO DEL  
SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI, PRATICHE  
PREVIDENZIALI E SERVIZIO INFORMATIVO DI RILEVAZIONE E  
GESTIONE PRESENZE E SERVIZI CONNESSI

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO C.U.C.**

**Premesso che** il Comune di Vimodrone – servizio gestione e sviluppo risorse umane necessita di acquisire con urgenza il servizio elaborazione paghe e contributi, pratiche previdenziali e servizio informativo di rilevazione e gestione presenze e servizi connessi mediante appalto, essendo in scadenza l'attuale contratto d'appalto e avendo altresì necessità di un potenziamento e una miglior modulazione dello stesso, rispetto a quello attualmente esistente

**Dato atto come** il Responsabile unico di procedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il Dott Giovanni Pagliarini ;

**Preso atto che** il Comune di Vimodrone ha riferito di aver verificato che per detta acquisizione non sussistono al momento convenzioni Consip o della centrale regionale di riferimento attive e pertanto ha deciso di porre in essere una procedura di affidamento autonoma, individuata, data l'urgenza di procedere, nella procedura di cui all'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2019 da svolgere sul sistema telematico messo a disposizione dalla regione Lombardia ossia la piattaforma sintel e ha all'uopo predisposto gli elaborati progettuali, trasmessi in data 20/12/2019, da cui risulta che:

- ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016 il progetto di servizio è composto dal capitolato, bozza atto denominato nomina del responsabile del trattamento dei dati relazione tecnica – illustrativa, quadro economico e stima del servizio ,e bozza di contratto, dando atto che si è reputato non sussistenti rischi da interferenza e si è reputato di non procedere alla predisposizione dei docu enti di cui all'art 26 commi 3 e 3 ter del d.lgs. n 81/2008;

- l’istituto che si intende utilizzare è l’appalto di servizio, all’interno del quale sono state enucleate una serie di prestazioni, quali, attività a corpo / canone e afferenti al servizio di elaborazione delle buste paga e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili e al servizio software di rilevazione e gestione delle presenze e il portale del dipendente e attività a misura/consumo afferenti alle pratiche previdenziali, tutte riconducibili ad una unica prestazione principale rientrante nel cpv 79631000-6. Si è reputato di dimensionare detto appalto per mesi 36 (ovviamente detto termine dovrà essere modulato a seconda della data di attivazione effettiva del servizio) con previsione di opzione espressa di estensione di ulteriori 36 mesi mesi con scansioni temporali maggiormente declinate nel capitolato cui si rinvia
- il dimensionamento economico stimato, da porre a base di gara, è di euro 60.000,00 oltre IVA. Si è valutato che non sussistono rischi per la sicurezza da interferenza e quindi gli oneri ad essa afferenti sono pari a 0,00. Ai sensi dell’art 23 comma 16 del D.lgs. n 50/2016 l’importo posto a base comprende i costi della manodopera che si sono stimati nella misura annua di euro 16.935,00 calcolati sulla base degli elementi indicati nel progetto di servizio cui si rinvia integralmente. E’ prevista una opzione di estensione temporale di ulteriori 36 mesi e pertanto ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 il valore complessivo dell’appalto è pari ad euro 120.000,00
- Le attività sono contabilizzate a corpo/canone e in parte a misura così come indicato negli elaborati progettuali cui si rinvia;
- Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 non si riesce a suddividere l’appalto in lotti in quanto i servizi in essa dedotti necessitano di una unitarietà di approccio, essendo elemento fondante e qualificante dei servizi, l’esecuzione integrata delle attività, necessitando le stesse di un percorso sistematico che necessita di unitarietà di governo e di visione, anche per poter beneficiare di economie di scala che si creano (per esempio nell’attività di coordinamento) consentendo un più efficace coordinamento funzionale degli interventi ed una proficua ottimizzazione nell’uso delle risorse professionali e strumentali;
- si è deciso, alla luce del decreto n. 32/2019 che ha innovato, tra le altre disposizioni , anche l’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, di stabilire quale quota massima del subappalto la percentuale del 40%;
- per la scelta del soggetto cui affidare l’esecuzione dell’appalto di che trattasi, come sopra accennato, si è deciso di attivare la procedura ex art. 36 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 che prevede, alla luce dalle modifiche operate dalla legge n. 55/2019, una consultazione tra almeno 5 operatori individuati previa indagine di mercato. Si considera infatti che, tenuto conto dell’importo dell’appalto e delle relative caratteristiche tecniche, non sussiste un interesse transfrontaliero Si ritiene di attivare la procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto detta procedura è maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore economico dello stesso, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e 36 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento. Inoltre la scelta di attivare una procedura ai sensi dell’ 36 del D.lgs. n. 50/2016 risulta anche appropriata se si considera che l’art. 36, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;
- di fissare quale criterio di valutazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 secondo il miglior

rappporto qualità (assegnando n. 70 punti) e prezzo (assegnando n. 30 punti) stabilendo i criteri e sub criteri di valutazione per l'offerta tecnica e fissando per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica la formula bilineare prevendendosi le riparametrazioni secondo quanto indicato negli elaborati progettuali cui si rinvia

**Dato atto come** il Comune ha riferito che per l'appalto di che trattasi non è operativa la clausola sociale atteso che si tratta di un appalto innovativo rispetto a quello precedente e che per i servizi dedotti nello stesso si ritiene non sussistano criteri ambientali minimi (CAM) approvati con appositi DM

**Rilevato come** per l'individuazione degli operatori economici da consultare con determinazione registro generale 614 del\_07/10/2019 è stata attivata l'indagine di mercato, mediante la pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma telematica Sintel di un avviso di manifestazione di interesse per 15 giorni . L'esito della indagine di mercato è contenuto nel verbale, trasmesso dal servizio gestione e sviluppo risorse umane in cui sono enucleati gli operatori economici da invitare e che per motivi di riservatezza contenuti nell'articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016

**Dato atto** come il Comune ha demandato l'espletamento di questa gara all'Ufficio Comune operante come centrale unica di committenza, costituito a seguito di accordo consortile nella forma della convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Vimodrone, Comune di Cassina de Pecchi e Comune di Rodano e approvata dai rispettivi Consigli Comunali (deliberazione C.C. n. 66 del 09/11/2015 adottata dal Comune di Vimodrone così come successivamente modificata con deliberazione di C.C. n. 18 del 27/04/2017 e con deliberazione di C.C. n. 92 del 18/12/2018; deliberazione C.C. n. 70 del 23/11/2015 adottata dal Comune di Cassina de' Pecchi così come successivamente modificata con deliberazione di C.C. n. 30 del 05/05/2017 e n. 81 del 21/12/2018; deliberazione C.C. n. 41 del 11/11/2015 adottata dal Comune di Rodano così come successivamente modificata con deliberazione di C.C. n. 23 del 17/05/2017 e n. 51 del 24/12/2018) per ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora disciplinato nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare con gli atti sopra citati si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (di seguito nel presente atto per brevità anche "cuc") con sede presso il Comune di Vimodrone, che avrà la funzione di stazione appaltante, in nome e per conto dei Comuni associati, per tutte le procedure che, in base alla citata convenzione, i medesimi Comuni associati demanderanno alla stessa, e si è disciplinata la suddivisione delle competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune. Sinteticamente, tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 della citata convenzione, vi è l'approvazione del progetto dell'acquisizione da effettuare e l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come CUC ai sensi dell'articolo 4 della citata convenzione vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino proposta di aggiudicazione, demandando invece, alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione.

**Preso atto come** il Comune di Vimodrone, per questa procedura, ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, così come innovato sul punto dal Dl 32/2019 convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019, che prevede che anche per le procedure di cui al comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 è possibile procedere con una unica determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragione della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti. Pertanto il Comune di Vimodrone assumerà detta determina, a valle del procedimento di consultazione degli operatori

**Rilevato come**, sulla base degli elementi e delle prescrizioni contenute nel progetto di servizio e riferiti dal Comune si sono predisposti gli atti per poter avviare la procedura di valutazione di cui all'articolo 36 comma 2 lettera b) sul sistema di intermediazione telematica messo a disposizione dalla Regione Lombardia piattaforma sintel, costituiti dalla lettera di invito con relativi allegati (all. 1 domanda di partecipazione, all. 1bis DGUE, all. 2 dichiarazione per copia conforme ,all. 3 Modalità tecniche utilizzo Sintel, all. 4 avvalimento, all. 5 tabella garanzia provvisoria, tutti atti che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Per quanto concerne il DGUE, conclusa la fase di sperimentazione del servizio per la compilazione del Documento di gara elettronico (ESPD), fornito dalla Commissione europea, in linea con il comunicato dell'Agid del 10/05/2019, per questa procedura, si è fatto riferimento alle Linee guida n. 3 del 18/07/2016 a cura del Mit per la compilazione del modello di formulario di DGUE, utilizzando l'apposito file editabile, in attesa dell'attivazione dei servizi di produzione del DGUE nazionali. Per la fissazione del termine per la ricezione delle offerte, si è valutato ragionevole prevedere la data del 23 gennaio 2020, data l'urgenza di procedere palesata dal Comune di Vimodrone.

**Verificato come:**

- I utilizzando per la procedura di che trattasi un sistema telematico , con riguardo alla registrazione al Sistema AVCPass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici si rileva che la Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Visto che alla data di attivazione della presente procedura non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, la Consip effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte negli atti di gara.
- l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza è legittimato ad attivare la procedura di acquisizione di che trattasi in quanto stazione appaltante qualificata avendo ottenuto il seguente codice AUSA: n. [0000543575](#)

**Ritenuto di** acquisire il codice CIG e provvedere al pagamento del conseguente contributo Anac . A tal fine:

- il CIG sarà assunto a nome del Rup dott. Giovanni Pagliarini operante all'interno dell'Ufficio comune CUC per il tempo necessario all'espletamento della procedura di che trattasi e poi, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando la

procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio per quanto concerne la fase di esecuzione del servizio e cureranno tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza;

- sulla base della deliberazione di ANAC n. 1174 del 19/12/2018 , il contributo ANAC a carico della Stazione appaltante è fissato nell'importo di euro 30,00 tenuto conto del valore indicato nella determinazione sopra citata registro generale n. 979 del 18/12/2019;
- per procedere al pagamento del contributo Anac si è già assunta una precedente determinazione di impegno di spesa generale n. 35 del 28/01/2019 imp. n. 372/2019 ;

**Vista** la deliberazione di consiglio comunale n. 99 del n. 18/12/2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP anni 2019/2021, la deliberazione di consiglio comunale n. 100 del 18/12/2018 con quale è stata approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e la deliberazione di giunta comunale n. 183 del 21/12/2018 di assegnazione delle dotazioni di PEG ai responsabili incaricati di posizione organizzativa per gli anni 2019/2021;

**Dato atto altresì che:**

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile dell'Ufficio come operante come CUC;
- si è effettuato l'accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC;

**Visti:**

- il DPR 207/2010 e s.m.i per le parti ancora in vigore;
- il DLgs. n. 267/2000;
- il DLgs 18/04/2016 n.50;

In esecuzione del Decreto Sindacale n° 6 del 20/05/2019 con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa Chiara Gregorini l'incarico di Responsabile del Settore contratti ed affari legali e della Centrale Unica di Committenza;

**DETERMINA**

1. Di approvare gli atti di gara allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e segnatamente la bozza di lettera di invito con relativi modelli di dichiarazione ((all. 1 domanda di partecipazione, all. 1bis DGUE, all. 2 dichiarazione per copia conforme ,all. 3 Modalità tecniche utilizzo Sintel, all. 4 avvalimento, all. 5 tabella garanzia provvisoria) per poter procedere allo svolgimento della procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e contributi, pratiche previdenziali e

servizio informativo di rilevazione e gestione presenze e servizi connessi del Comune di Vimodrone da svolgersi sulla piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia, per conto del Comune di Vimodrone

2. Di prendere atto degli operatori da consultare e degli elaborati progettuali trasmessi dal servizio gestione e sviluppo risorse umane del Comune di Vimodrone in data 20/12/2019;
3. Di procedere ad effettuare il pagamento del contributo Anac per l'assolvimento della tassa Anac e di richiedere il codice Cig, dando atto che:
  - a) per quanto concerne l'importo necessario per il pagamento della tassa Anac, evidenziato sopra, questo risulta già essere impegnato sul capitolo di riferimento impegno n. 372/2019 assunto con determinazione registro generale sopra citata cui si rinvia e si provvederà alla liquidazione dello stesso allorquando verrà contabilizzato da ANAC mediante il MAV quadrimestrale di competenza, rinviando a successivo atto l'accertamento dell'importo di entrata, derivante dal rimborso da parte del Comune in nome e per conto del quale la procedura è stata attivata;
  - b) per quanto concerne l'acquisizione del CIG, questo sarà assunto a nome del Rup dott. Giovanni Paglairini operante all'interno dell'Ufficio comune CUC per il tempo necessario all'espletamento della procedura di che trattasi e poi, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio per quanto concerne la fase di esecuzione del servizio e che cureranno tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza.
4. Di trasmettere la presente determinazione all' Segreteria, e all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vimodrone per gli adempimenti di competenza.

*Firmato digitalmente*  
**IL RESPONSABILE**  
Gregorini Chiara